



**Proteine animali trasformate, diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia**

PAESE - CHILE

<b>II. Informazioni sanitarie</b>	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
-----------------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>(a)</sup>), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (<sup>(b)</sup>), in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 1, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica quanto segue:

II.1. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:

a) sono state preparate e immagazzinate in uno stabilimento o in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e

b) sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

~~(<sup>(2)</sup>)~~ [ ~~carcasse o parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;~~]

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [ ~~carcasse o parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi o parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:~~

- ~~i) carcasse o corpi o parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali;~~
- ~~ii) teste di pollame;~~
- ~~iii) polli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampa, incluso le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsoiche e metatarsoiche;~~
- ~~iv) cotole di suini;~~
- ~~v) piume;~~

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [ ~~sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;~~]

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [ ~~sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioi, le ossa sgracciate e i fanghi da centrifuga e da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;~~]

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [ ~~prodotti di origine animale, e prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;~~]

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [ ~~sangue, placenta, lana, piume, poli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali attraverso tali prodotti;~~]

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:

- ~~i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;~~
- ~~ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:~~
  - ~~— sottoprodotti dei centri di incubazione;~~
  - ~~— uova;~~
  - ~~— sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo;~~
- ~~iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;~~

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [- invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali e diversi dagli insetti;]

~~(<sup>(2)</sup>) e/o~~ [ ~~animali e loro parti degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g) del regolamento (CE) n. 1069/2009;~~

e

c) sono state sottoposte ai seguenti metodi di trasformazione:

~~(<sup>(2)</sup>)~~ [ ~~trattamento termico che innalza la temperatura al centro della massa a oltre 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 2 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm;~~]

~~(<sup>(2)</sup>) e~~ [ ~~nel caso di proteine ricavate da animali non appartenenti alla specie dei mammiferi e diverse dalla farina di pesce, il metodo di trasformazione 1-2-3-4-5-7 ..... (indicare il metodo di trasformazione) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;~~]

~~(<sup>(2)</sup>) o~~ [ ~~nel caso della farina di pesce, il metodo di trasformazione 1-2-3-4-5-7 .....7..... (indicare il metodo di trasformazione) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;~~]

Parte II: Certificazione

Timbro

Firma

**Proteine animali trasformate, diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia**

PAESE - CHILE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><del>(<sup>2</sup>) o</del> <del>[nel caso del sangue equino, il metodo di trasformazione 1 2 3 4 5 7 .....(indicare il metodo di trasformazione) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, dove in caso di ricorso al metodo 7 è stato applicato un trattamento termico che ha portato la temperatura ad almeno 80 °C in tutta la massa;]</del></p>		
<p>II.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (<sup>2</sup>):</p>		
<p><i>Salmonella:</i></p>	<p>assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0</p>	
<p><i>Enterobatteriacee:</i></p>	<p>n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;</p>	
<p>II.3. il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;</p>		
<p>II.4. il prodotto finale:</p>		
<p>(<sup>2</sup>)</p>	<p>[è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,]</p>	
<p>(<sup>2</sup>) o</p>	<p>[è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso,]</p>	
<p>recanti un'etichetta con l'indicazione NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";</p>		
<p>II.5. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;</p>		
<p><del>(<sup>2</sup>) II.6.</del></p>	<p><del>le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono e sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti e:</del></p>	<p><del>(<sup>2</sup>)</del></p>
<p><del>(<sup>2</sup>)</del></p>	<p><del>[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE, e]</del></p>	<p><del>(<sup>2</sup>) o</del></p>
<p><del>(<sup>2</sup>) o</del></p>	<p><del>[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui nel paese o nella regione è stato effettivamente applicato il divieto di comminazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ottenuti da ruminanti, e]</del></p>	<p><del>(<sup>2</sup>)</del></p>
<p><del>(<sup>2</sup>)</del></p>	<p><del>[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini e caprini.]</del></p>	<p><del>(<sup>2</sup>) o</del></p>
<p><del>(<sup>2</sup>) o</del></p>	<p><del>[sono ottenuti da bovini, ovini e caprini e non contengono né sono ottenuti da:</del></p>	<p><del>(<sup>2</sup>)</del></p>
<p><del>(<sup>2</sup>)</del></p>	<p><del>[materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]</del></p>	<p><del>(<sup>2</sup>) o</del></p>
<p><del>(<sup>2</sup>) o</del></p>	<p><del>[ a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 899/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>2</sup>);</del></p>	<p><del>b)</del></p>
<p><del>b)</del></p>	<p><del>carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (5) e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE;</del></p>	<p><del>c)</del></p>
<p><del>c)</del></p>	<p><del>sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini e caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stile inserito nella cavità cranica, e tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]</del></p>	<p>II.7. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti:</p>
<p>(<sup>2</sup>)</p>	<p>[non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]</p>	<p>(<sup>2</sup>) o</p>
<p>(<sup>2</sup>) o</p>	<p>[contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte:</p>	<p>a)</p>
<p>a)</p>	<p>sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p>	<p>i)</p>
<p>i)</p>	<p>la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p>	<p>ii)</p>
<p>ii)</p>	<p>esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;</p>	<p>iii)</p>
<p>iii)</p>	<p>alle aziende di ovini e caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE e della conferma della scrapie classica;</p>	<p>iv)</p>
<p>iv)</p>	<p>gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;</p>	<p>v)</p>
<p>v)</p>	<p>la comminazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno otto anni;</p>	<p>b)</p>
<p>b)</p>	<p>provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;</p>	<p>c)</p>
<p>c)</p>	<p>provengono da aziende nelle quali, da almeno otto anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica e nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:</p>	

**Proteine animali trasformate, diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia**

PAESE - CHILE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><del>(<sup>a</sup>) [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macollati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]</del></p> <p><del>(<sup>a</sup>) o [<sup>a</sup>] o [tutti gli animali nei quali la seroprevalenza è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di seroprevalenza a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:</del></p> <p style="margin-left: 40px;"><del>— animali macollati per il consumo umano; e</del></p> <p style="margin-left: 40px;"><del>— animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]</del></p>		
<p>II.8. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da non ruminanti e, conformemente alla dichiarazione dello speditore di cui alla casella I.1,</p> <p>(<sup>c</sup>) [non sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]</p> <p>(<sup>c</sup>) (<sup>e</sup>) o [sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia e lo speditore si impegna a garantire che al posto d'ispezione frontaliere di entrata saranno forniti i risultati delle analisi effettuate conformemente ai metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione(<sup>f</sup>).]</p>		
<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.</li> <li>- Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</li> <li>- Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</li> <li>- Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11, 23.01 o 23.09.</li> <li>- Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.</li> <li>- Casella I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</li> <li>- Casella I.28.: specie: scegliere fra: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia diversi da Ruminantia e Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertebrati diversi da Mollusca e Crustacea. Nel caso di pesci di allevamento, specificarne il nome scientifico.</li> </ul> <p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1a</sup>) GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(<sup>1b</sup>) GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(<sup>2</sup>) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(<sup>3</sup>) Dove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(<sup>4</sup>) GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(<sup>5</sup>) GUL 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>(<sup>6</sup>) La persona responsabile della partita di cui alla casella I.6. deve garantire che, se le proteine animali trasformate o i prodotti descritti nel presente certificato sanitario sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, la partita deve essere analizzata secondo i metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati. Le informazioni sui risultati di tali analisi devono essere allegate al presente certificato sanitario al momento della presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliere dell'UE.</p> <p>(<sup>7</sup>) GUL 54 del 26.2.2009, pag. 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</li> <li>- Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.</li> </ul>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Titolo e qualifica</p>		
Timbro e Data	Firma	